

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Pescara Gas o Società: Pescara Gas s.p.a., con sede legale in Pescara, alla strada da denominare 399, n.25;

Aree di attività a rischio: le attività di Pescara Gas s.p.a. maggiormente esposte al rischio di commissione di uno o più reati tassativamente previsti dal Decreto.

Legge: si intende il D.Lgs. 231/01 e successive modifiche (altrimenti definito Decreto);

Soggetti: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ente. Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati;

Destinatari: tutti coloro i quali, direttamente od indirettamente, concorrono al raggiungimento dell'oggetto sociale di Pescara Gas s.p.a. e dunque, a titolo meramente esemplificativo, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori e partner commerciali.

Ente: struttura organizzata per fini determinati a cui la legge riconosce personalità giuridica¹;

Ente pubblico economico: particolare categoria di enti pubblici che non agiscono in regime di diritto amministrativo, bensì di diritto privato e sono pertanto soggetti alla disciplina propria del diritto privato. Essi svolgono in via principale o esclusiva attività di produzione per il mercato e di intermediazione nello scambio di beni e servizi, ovvero un'attività economica come gli imprenditori privati (art. 2082 codice civile)²;

Pubblica Amministrazione:

- enti pubblici italiani od esteri (per enti pubblici si intendono anche quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati);
- enti governativi italiani od esteri;
- agenzie amministrative indipendenti italiane od estere;

¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. n. 231/01 le disposizioni normative in esame "non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

² Ad es, le Poste.

- organismi della Unione Europea;
- dipendenti di tali enti;

- persone fisiche o giuridiche, che agiscono in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiane od estere.

- tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di persona incaricata di pubblico servizio come definite dal Codice Penale:

Nel seguito del documento tali soggetti saranno per semplicità definiti “P.A.”³

Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.): coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi⁴;

Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.): coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.⁵

U.I.F.: Unità di Informazione Finanziaria. Struttura nazionale istituita presso la Banca d’Italia incaricata di richiedere, ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (organo che ha sostituito U.I.C., Ufficio Italiano Cambi).

Organismo di Vigilanza: l’organismo che, nell’ambito dell’applicazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto), sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull’aggiornamento del Modello stesso, ogni qualvolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti del mercato e/o a nuove disposizioni legislative.

³ Regioni, Comuni, Province

⁴ Ad es., Parlamentari, Ministri, Magistrati;

⁵ Ad es., Operatori della riscossione delle imposte, Esattori ENEL;

Procedure: insieme di regole e di protocolli formalizzati per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello deve essere attribuito ad un organismo nominato dall'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza) e di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.

2.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza: nomina, durata in carica, sostituzione e revoca

L'Organismo di Vigilanza, considerata la partecipazione da parte della P.A. nel capitale della Pescara Gas s.p.a., è di tipo collegiale, costituito da due professionisti esterni con i requisiti indicati dalle Linee Guida di Confindustria. L'O.d.V. non può avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né può essere legato alla Società da interessi economici rilevanti (es. investimenti in comune, condivisione di spazi fisici legati alla propria professione) o da qualsiasi situazione che possa generare un concreto conflitto di interesse (incarichi professionali ulteriori). L'O.d.V. resta in carica per tre anni ed il mandato può essere rinnovato. In ogni caso rimane in carica fino alla nomina del successore. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza l'amministratore unico provvede a nominare il sostituto. La rinuncia da parte dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore Unico per iscritto. L'O.d.V. può essere revocato solo per giusta causa, con decisione dell'amministratore unico, da notificare entro dieci giorni all'indirizzo di quest'ultimo oppure mediante raccomandata a mani. L'Organismo di Vigilanza – accettando l'incarico – è vincolato all'impegno di riservatezza. Il compenso è determinato contrattualmente.

2.2 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'O.d.V. sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'O.d.V., anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;

- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dall'Amministratore Unico.

2.3 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto all'art. 6, II comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V., in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica. L'O.d.V., quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli amministratori, i dipendenti ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente per la Società (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali), di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello. I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione od alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello. L'Amministratore Unico deve, inoltre, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che ad egli rispondono gerarchicamente.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'O.d.V.;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali

nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;

- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'O.d.V..

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni:

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) eventuali direttive ricevute da superiori nell'organigramma aziendale e ritenute confliggenti con la legge, la normativa interna, o con il Modello;
- 2) eventuali richieste od offerte di doni o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e comunque aventi un valore che non sia di trascurabile entità;
- 3) eventuali rilevanti scostamenti dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione della relazione semestrale dell'amministratore unico;
- 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società o i suoi dipendenti;
- 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- 8) eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, così come di ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.

B. relative all'attività della Società che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'O.d.V., dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 9) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni nominati;

- 10) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- 11) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 12) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- 13) i prospetti riepilogativi delle gare d'appalto o procedure negoziate indette dalla Società;
- 14) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'O.d.V., dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro. Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. dovrà avvalersi delle risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti. L'O.d.V., nel corso dell'attività di indagine, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'O.d.V. La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'O.d.V. da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica (organismodivigilanza@pescaragas.it). Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, Pescara Gas s.p.a., strada da denominare 399, n. 25 – 65100 - Pescara.

2.4 Il coordinamento con le unità aziendali

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'O.d.V. e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza. L'O.d.V., infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di *team* multifunzionali. Alle funzioni aziendali

che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'O.d.V.. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

2.5 Le norme etiche che regolano l'attività dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'O.d.V., nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate dalla Pescara Gas s.p.a., degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati nonché di quanto espresso nel documento Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza. Essi si applicano sia ai componenti dell'O.d.V. e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali della Società;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali Pescara Gas intrattiene rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'O.d.V. o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare all'O.d.V. eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'O.d.V., di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

2.6 I profili di responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'O.d.V. non grava l'obbligo di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. Coloro i quali ricoprono però incarichi all'interno dell'O.d.V. possono, comunque, incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuiscano, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto. In ogni caso, la responsabilità per eventuali omissioni nell'espletamento dell'incarico non si applica all'O.d.V. che abbia provveduto formalizzare per iscritto eventuali cause di impossibilità nell'espletamento dell'incarico per causa imputabile all'atteggiamento ostruzionistico da parte dell'azienda.

2.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza fornisce alle diverse funzioni aziendali specifiche indicazioni per consentire che avvengano controlli per la verifica del rispetto delle normative e delle procedure interne. I controlli vengono effettuati con la frequenza considerata più opportuna in base ad un giudizio sulla criticità ed importanza dei processi monitorati e sui livelli di rischio in loro insiti. I documenti di compendio dei controlli svolti, corredati dagli eventuali rilievi e dalle note dei responsabili dell'attività, verranno conservati sia in formato elettronico in una directory, ad accesso esclusivo dell'Organismo di Vigilanza, sia su supporto cartaceo. E' inteso che l'OdV provvederà ad effettuare idonea verifica trimestrale, all'uopo verbalizzando l'attività posta in essere. L'archiviazione avverrà per periodo di competenza, per una durata di 3 anni salvo durate superiori quando previste per legge. L'Organismo di Vigilanza valuta ed approva ogni comunicazione prodotta riservandosi, dove ritenuto necessario, di effettuare ulteriori approfondimenti.

2.8 Obblighi dell'Organismo di Vigilanza in relazione ai reati di ricettazione e riciclaggio

L'articolo 52 del D.Lgs 231/07 che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, impone specifici obblighi all'Organismo di Vigilanza. Si riporta integralmente l'articolo 52 del D.Lgs.

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

2. i soggetti di cui al comma precedente:

a) comunicano senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;⁶ b) comunicano senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;⁷ c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 ed all'articolo 50 di cui hanno notizia;⁸ d) comunicano, entro trenta giorni, a U.I.F. le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 36 di cui hanno notizia.⁹

3. ATTIVITA' SVOLTE DALLA PESCARA GAS FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DELLA LEGGE 231/01 E DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

La Società, sensibile alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, prima dell'elaborazione del presente documento, ha provveduto, mediante l'ausilio di professionisti esterni, ad individuare le aree di operatività più sensibili alle tipologie di reati previsti dal Decreto e ad esaminare il complesso di procedure interne per valutarne l'idoneità alla prevenzione dei reati previsti dalla Legge stessa o integrare le procedure ed i principi di comportamento esistenti con nuove disposizioni focalizzate all'attività di prevenzione di cui sopra. Il presente documento, pertanto, è anche da intendersi come un codice di comportamento interno il quale, resi edotti i Dipendenti ed i Destinatari, ha una funzione vincolante rispetto all'attività di questi ultimi.

⁶ Si tratta delle disposizioni che riguardano le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure ed i controlli interni, finalizzati a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio.

⁷ Si tratta delle operazioni sospette.

⁸ Si tratta delle infrazioni alle disposizioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

⁹ Si tratta di infrazioni agli obblighi di comunicazione delle operazioni

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

4.1 I principi

Il D. Lgs. 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, recepisce provvedimenti, anche comunitari, volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità economica.

4.2 La natura della responsabilità

La Legge prevede un tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale. Infatti, ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità vicina a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata. Presupposti perchè un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso Decreto previste – sono:

- che un soggetto che rivesta posizione apicale all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dalla parte speciale del Decreto (reati contro la P.A.; reato societari; reati di ricettazione e riciclaggio, reati legati alla salute e sicurezza);
- che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente¹⁰;
- che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una “colpa di organizzazione”.¹¹

¹⁰ Sulla differenza tra “interesse” e “vantaggio”, la relazione ministeriale che commenta il D.Lgs., attribuisce al primo termine una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato, mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta. Il legislatore ha voluto rendere punibile l’ente anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato, pur non avendo di mira direttamente un interesse dell’ente medesimo, ha realizzato comunque un vantaggio in favore di questo.

Da ciò consegue che non è prefigurabile una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell'ipotesi in cui all'ente non sia imputabile alcuna "colpa organizzativa". Il Decreto ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell'interesse della società. Per i reati societari (indicati nell'art. 25 ter), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia agito perseguendo l'interesse della società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 bis, invece, l'ente risulta punibile anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato, pur non agendo nell'interesse dell'ente, rechi a quest'ultimo un vantaggio. L'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l'articolo 25 sexies, conferma che l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. La Legge 16/03/2006 n. 146, all'art. 10, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti nel caso di reati transnazionali concernenti i reati di mafia, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia.

4.3 I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti

L'art. 5 del Decreto, confermato dall'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti "in posizione apicale");
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2) che precedono saranno indicati nel seguito del documento come "Soggetti".

¹¹ Per "colpa di organizzazione" il legislatore intende lo stato soggettivo imputabile all'ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

4.4 I reati

I reati contemplati nel Decreto riferibili direttamente alle attività che svolge la Società sono:

- l'indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24); concussione e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25 bis);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1);
- i cosiddetti reati societari (art. 25 ter);
- eversione e terrorismo (art. 25 quater);
- reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 25 ter modificato da Legge 262/2005);
- reati transnazionali concernenti i reati di mafia, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, il traffico di migranti, l'intralcio alla giustizia, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, il favoreggiamento personale (art. 10 Legge 16/03/2006 n. 146);
- reati di sfruttamento sessuale dei bambini, pedopornografia e pornografia virtuale (art. 10 Legge 6/2/2006 n. 38);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 – art. 25 septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (D. Lgs. 231/2007 – art. 25 octies);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/2008);
- reati ambientali (D. Lgs. 152/2006 - art. 25 - undecies).

4.5 Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità

L'art. 6 prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai "Soggetti" se dimostra che:

- a) ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si osserva peraltro che, in sede di procedimento penale, il giudice sarà libero di valutare la effettiva idoneità del modello organizzativo adottato dall'ente a prevenire i reati.

5. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi. Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, sia all'interno della Pescara Gas che nei rapporti con controparti esterne;
- correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo alla Pescara Gas, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- tracciabilità delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello si ispira sono:

- i requisiti indicati dalla Legge ed in particolare:
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite
- i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle società ed in generale della tipologia di reati ai quali il modello si riferisce;

Tutte le procedure interne adottate ed adottande dalla Pescara Gas costituiscono parte integrante del Modello. Il Modello e l'insieme delle procedure sono consultabili da tutti i dipendenti sulla Intranet aziendale e sono oggetto di periodici aggiornamenti.

6. LE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DELLA PESCARA GAS

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata da Pescara Gas, sono state considerate quali "aree di attività a rischio" gli ambiti di attività della Società che abbiano quale principale presupposto l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione, la gestione di flussi finanziari nonché la realizzazione di opere che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società ed a codificare - ove necessario - in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Le procedure/regole di comportamento richiamate dal modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e deleghe, già utilizzati o operanti nell'ambito della società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini della salvaguardia dalla commissione dei reati previsti dal Decreto.

OMISSIS

7. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il Modello organizzativo è distribuito a tutti i dipendenti, richiedendo agli stessi una dichiarazione scritta dell'avvenuta ricezione. Il mancato rispetto delle regole ivi previste dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificate nel successivo paragrafo 8.

8. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

8.1. Formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento, da parte dei soggetti, di funzioni di rappresentanza della società. La Società ottempera all'obbligo della formazione del proprio personale attraverso specifici incontri nei propri locali, secondo le istruzioni dell'O.d.V.. L'Organismo di Vigilanza verifica che il corso venga effettuato da tutti i collaboratori informando la Società nel caso di inadempienza del dipendente affinché valuti eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori. L'Organismo di Vigilanza mantiene evidenza della partecipazione e dei risultati ottenuti dai singoli partecipanti ai corsi aziendali.

8.2. Informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili. Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione Amministrativa.

8.3 Informazione a terzi

Tutti i consulenti, fornitori e clienti che saranno posti in relazione ad incarichi conferiti o a collaborazioni di partnership con Pescara Gas, saranno tenuti a firmare per accettazione questo

Modello. I contratti dovranno contenere specifica clausola di accettazione del Modello che sarà allegato e costituirà parte integrante del contratto.

9. SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 Principi generali

L'efficacia del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva. Una inesatta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente dall'applicazione delle sanzioni in oggetto soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

9.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

I dipendenti della Pescara Gas s.p.a., data la natura dell'attività suddivisa in due settori differenti e complementari, gestione rete gas ed illuminazione semaforica, soggiacciono a due CCNL differenti: metalmeccanica ed gas-acqua. Le sanzioni sono applicate sulla base della rilevanza che assumono le singole fattispecie considerate e sono proporzionate alla loro gravità. La condotta che viola le norme del Modello Organizzativo costituisce una chiara violazione al dovere di diligenza del prestatore di lavoro.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dai CCNL si prevede che:

- a) incorre nel provvedimento di Rimprovero scritto il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli previsti dal Modello e dalle procedure. Ciò sempre che si tratti di prima violazione riscontrata e che la stessa non debba essere punita con sanzione più grave in relazione all'entità ed alla gravità delle conseguenze provocate dal comportamento del lavoratore;
- b) incorre direttamente nel provvedimento della multa il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli descritti nel Modello o nelle procedure che ne costituiscono parte integrante, qualora sia stata precedentemente riscontrata, in capo allo stesso, un'altra violazione alle disposizioni del Modello. Qualora l'altra violazione venga accertata nei sei mesi precedenti all'ultima, il lavoratore incorrerà direttamente

nel provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di cinque giorni di lavoro effettivo;

- c) incorre direttamente nel provvedimento di Licenziamento il lavoratore che abbia assunto una condotta - in violazione alle prescrizioni del Modello – penalmente rilevante. Incorre, altresì, in tale provvedimento il lavoratore che tenga ripetuti comportamenti in violazione alle disposizioni del Modello, dovendosi ravvisare nella recidività delle violazioni atti che minano gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea. La contestazione della infrazione è effettuata dall'Amministratore Unico. Per i dirigenti, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano – nei limiti della competenza – nelle attribuzioni dell'amministratore unico.

9.3. Misure nei confronti di clienti, consulenti e fornitori

La commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 da parte di consulenti o di fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni.

Nella parte che segue saranno prese in considerazione le principali tipologie di reato previste dal Decreto; questo, al fine di dare evidenza che il Modello Organizzativo della Pescara Gas ha correttamente posto l'attenzione a tutte le figure di reato previste, intervenendo solo laddove il rischio di commissione del reato è sembrato ipotizzabile in relazione al tipo di attività espletata.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE “A”

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1 Le tipologie di reato previste

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato: Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questa tipologia di reato presuppone che l'azienda abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita. Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale o in conto interessi. Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico. Commette reato il beneficiario della sovvenzione il quale non amministra correttamente il denaro ricevuto in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute dalla finalità prevista comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente al reato di cui all'art. 316-bis c.p., non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro ottenimento che risulta evidentemente indebito.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) l'indebita percezione di erogazioni è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. Il reato ha dunque natura residuale, ovvero si configura solo qualora la condotta non integri la taffi specie di cui all'art. 640 bis c.p.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico: Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si forniscano informazioni artatamente modificate in modo da conseguire vantaggi non dovuti. Si pensi alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Questa fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p.. Il reato si realizza allorché i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in

cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno. In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Art. 640 ter c.p. Frode informatica ai danni dello Stato: Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'elemento oggettivo di questo reato è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Art. 317 c.p. Concussione: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso. (es.: nel corso di una verifica ambientale del Corpo Forestale dello Stato, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio: *Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.*

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato. Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal p.u. e per retribuirne i favori.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti: La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Non è, necessario, però, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero. Ad esempio, potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (es., il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni dell'articolo 319 di applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Art. 322 bis – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Si considerano i reati commessi anche da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri. Il peculato si riferisce all'atto di appropriazione di denaro o altri beni da parte di pubblici agenti che ne abbiano la disponibilità per ragioni connesse all'attività prestata. In virtù della disposizione in esame, ricorrono i reati di peculato (art. 314), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), concussione e corruzione (artt. 317-320 e 322, terzo e quarto comma), anche se commessi da:

- 1) membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le norme in materia di corruzione attiva (artt. 321 e 322) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone sopra indicate;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Art. 23 D. Lgs. 231/2001 – *Inosservanza delle sanzioni interdittive.*

Il reato previsto nel corpo del Decreto punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure. Ai fini della presente norma rilevano tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare modalità operative difformi rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva. Al riguardo, si ricorda che le misure cautelari e le sanzioni interdittive previste dagli artt. 9 e 45 del Decreto sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il reato potrebbe configurarsi quando nel corso o all'esito di un procedimento relativo alla responsabilità amministrativa dell'Ente cui l'agente appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per conto della società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata – in via cautelare o definitiva – una misura interdittiva ai sensi del Decreto. A titolo esemplificativo, si consideri il caso dell'Ente cui sia stata applicata la misura cautelare interdittiva della revoca delle autorizzazioni che, in violazione di detta prescrizione, per interposta persona o in forma occulta, richieda nuove autorizzazioni anche mediante costituzione di nuove ragioni sociali comunque riconducibili agli autori del reato.

Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001 – art. 10, co. 9, L. n. 146/2006 – *Favoreggiamento personale.*

Il reato punisce chiunque dopo che è stato commesso un reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa. La commissione del reato da parte di un esponente aziendale nell'interesse o vantaggio dell'Ente, può comportare la responsabilità amministrativa di quest'ultimo soltanto nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale, ossia, ai sensi dell'art. 3, Legge 16.03.2006, n. 146, sia commesso in tutto o in parte in più di uno Stato, ovvero abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. La responsabilità dell'Ente potrebbe astrattamente sussistere nell'ipotesi in cui offra supporto ad un proprio dirigente, oggetto di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, per evitare il pregiudizio derivante alla propria immagine o sul piano giudiziario dal proprio coinvolgimento.

10.2 Principi generali di comportamento

OMISSIS

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “B”
REATI SOCIETARI**

11. REATI SOCIETARI

11.1 Le diverse tipologie di reato

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali. Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni, nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è, comunque, esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La norma in questione è una fattispecie di pericolo costruita come una contravvenzione dolosa. Non è richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti, principalmente dei soci, a differenza di quanto avviene nella fattispecie di cui all'art. 2622 c.c.. Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle

comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico; in effetti, le fattispecie rientranti nel novero delle comunicazioni sociali, sono tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni tra diversi organi della società e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento). La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è, come detto, un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, a cui è riservata un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo. E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore nei soci o nel pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare attraverso l'inganno un ingiusto profitto all'agente o ad altri.

Sono previste delle soglie di esclusione della punibilità nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso, la punibilità è esclusa se il dato fornito è frutto di valutazioni che non differiscono da quella corretta in misura non superiore al 10 per cento. Ai soggetti penalmente responsabili, nei casi di esclusione della punibilità come visto, viene comunque irrogata una sanzione amministrativa ed interdittiva secondo quanto previsto dalla L. 689/1981.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1988, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile*

d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La differenza tra questa seconda fattispecie e la precedente è nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per la società, i soci o per i creditori. Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come reato di danno in quanto si consuma quando la comunicazione falsa cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o al pubblico cui è diretta. La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa volta a trarre in inganno e il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico. Lo schema della disposizione ricalca la struttura dell'articolo precedente. Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia quotata in borsa oppure no. Nel caso che ne occupa, ovvero di società non ammessa al mercato regolamentato, si procede a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "pubblico" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. In relazione alla procedibilità nelle ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, l'esercizio dell'azione penale è d'ufficio.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo. *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi, impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o del Collegio Sindacale; per quanto concerne le attività di controllo attribuite alle società di revisione dalle leggi in materia, il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 ha eliminato il riferimento a detti organi dal testo della norma che originariamente li ricomprendeva. L'attuale art. 29 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 sanziona oggi i componenti degli organi di amministrazione che, occultando documenti o con altri artifici idonei, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale. La norma non è richiamata dal testo dell'art. 25-ter ma in un'ottica prudenziale, la Pescara Gas ha deciso di tenere conto anche di tale fattispecie. Nella seconda fattispecie, invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. La procedibilità per questa seconda fattispecie è a querela di parte.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono evidentemente essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o*

destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite. L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può però integrare un reato più grave, ovvero l'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p. da qui l'esigenza di introdurre la clausola "salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge. E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso che gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato. Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla

volontà – o quanto meno dall'accettazione del rischio – di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato. Per ciò che concerne le operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale. Con riferimento invece alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, laddove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. *Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: a) l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. *I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento*

delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. E' contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi. Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta illecita, costituendo un reato comune, può essere realizzata da chiunque e si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea. E' necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse della Società.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero allo stesso fine, occultano

con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono punibili con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

Art. 2639 c.c. Estensione di qualifiche soggettive. Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Il primo comma della disposizione in esame fa espresso riferimento alla figura dell'“amministratore di fatto”. L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di “continuità” e di “significatività” rispetto ai poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni. Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa

posseduti o gestiti per conto di terzi (ad es., commissari); salva la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.

11.2 Principi generali di comportamento

OMISSIS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “C”
REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI OD UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

13.1 Le diverse tipologie di reato

Art. 648 c.p. – Ricettazione. *1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Preliminarmente vi è da dire che un fattore comune a tutti e tre i reati previsti nell'art. 25-octies del Decreto è quello per cui vi sia la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, con ciò intendendosi tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Analizzando il reato di ricettazione, quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

- 1) anteriormente al reato che configura la fattispecie di cui all'art. 648 c.p. sia stato commesso un altro delitto al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato. Nal caso in cui la partecipazione al reato si configuri di dubbia soluzione, soggiunge in aiuto il c.d. criterio cronologico, ossia il principio dottrinario per cui tale condotta e' considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione dello stesso, mentre integra la fattispecie della ricettazione se posta in essere dopo tale momento;
- 2) il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.
- 3) il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.

Per maggiore precisione:

- con il termine acquistare alcuni autori intendono l'azione del comperare in senso tecnico, mentre altri, assieme alla giurisprudenza prevalente, considerano qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente;
- l'azione del ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità

della cosa;

- con occultare si intende nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- l'intromissione consiste in un'attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare;
- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto sarebbero da intendersi, in una nozione più estensiva e che la Pescara Gas fa propria per ragioni di maggiore precauzione, non solo il frutto del precedente delitto, ma ogni altra bene avente un'utilità economica o comunque che possa essere oggetto di diritti.

Il delitto in esame, ad ogni modo, si consuma nel momento in cui l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. Come tutti i reati presupposto di cui al decreto è punibile anche nella forma del tentativo. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto. L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale. Molto discusso dal punto di vista dell'elemento soggettivo è invece il problema della punibilità della ricettazione, anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico. Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento

di qualsiasi operazione (che non siano quelle precedenti) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza. La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita (utilizzo di denaro di provenienza illecita nei casinò). Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate. Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto. Costituisce circostanza aggravante speciale aver commesso il delitto nell'esercizio di un'attività professionale, mentre si ha diritto ad una diminuzione della pena nel caso in cui i beni utilizzati provengano da altro delitto per cui è prevista la pena massima non superiore a cinque anni.

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Il termine “impiego” ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. E' riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale. Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

13.2 Principi di comportamento

OMISSIS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE “D”

REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
ANTINFORTUNISTICA

14 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

14.1 Le diverse tipologie di reato

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

La fattispecie dell'omicidio colposo si concretizza ogni qual volta in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie con negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona. L'elemento soggettivo su cui poggia il delitto è dunque la colpa, nello specifico, la colpa del datore di lavoro in materia infortunistica. Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c..

Inoltre, perché possa attribuirsi la responsabilità dei soggetti preposti all'interno della struttura aziendale all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni, è necessario che si ravvisi un rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo dedotto. Di conseguenza, il rapporto di causalità potrebbe essere assente nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore del tutto atipica o imprevedibile. Ne discende che il nesso eziologico tra colpa ed evento lesivo sussiste solo laddove l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Si deve considerare inoltre che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi anche a carico dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità invece può essere esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di

lavoro fosse stata esente da colpa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c. nonché del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è vieppiù tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi per i quali si ha ragione di ritenere che possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. E' per questo motivo che Pescara Gas ha fatto propria la politica di salvaguardia della salute e sicurezza dei propri dipendenti nonché di tutti coloro i quali si trovino ad essere in contatto con l'ambiente lavorativo di Pescara Gas come corollario primario ed imprescindibile per un'ottima qualità dell'ambiente di lavoro, investendo sull'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla legge nonché sulla scelta della migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi che si debbano affrontare. E' sempre per questo motivo che l'amministratore unico di Pescara Gas, nel caso in cui dovesse ravvisarsi l'impossibilità di garantire gli standard ottimali di sicurezza imposti dalla legge e voluti dalla Società, delibera l'immediata interruzione dell'esercizio dell'attività o l'utilizzo delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo, quanto meno sino al ripristino delle migliori condizioni desiderate. Grava infine sul datore di lavoro il puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione*

degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Si ha lesione di colpa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.

Le lesioni possono essere:

- a) lieve: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni;
- b) grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
- c) gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Infine, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.

14.2 Definizioni

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N° 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), ha recepito nell'ordinamento italiano varie direttive dell'Unione Europea sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Agli effetti delle disposizioni di cui al citato decreto si intendono per:

- lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

- servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 dello stesso D.Lgs, con il datore di lavoro, ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto;
- prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

14.3 Principi generali di comportamento

- OMISSIS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE “E”
REATI INFORMATICI

15. REATI INFORMATICI

15.1 Le diverse tipologie di reato

La Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica*”, entrata in vigore nel nostro ordinamento il 5 aprile del 2008, costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche ed estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica. La norma ha inoltre stabilito tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto alcune modifiche che ai fini del presente Modello possono interessare e precisamente relativi:

1. al Codice Penale;
2. al D.Lgs. 231/2001;
3. al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy);

1. Codice Penale

Art. 491bis c.p. - Documenti informatici. *Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*

L’art. 24, co. 3 del Decreto sanziona l’utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l’affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005). L’art. 491-bis c.p. estende infatti la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l’altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476 - 479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.);

Art. 495 bis c.p. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Questa fattispecie di reato, assieme a quelle previste dagli artt. 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies sono quelle ricomprese nel novero dei reati previsti dall'art. 24 bis del Decreto ed hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico", cioè a dire l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato. Il reato in questione, in particolare, ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque, per la sua configurabilità, l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

E' il reato che si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Il reato in questione sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di

pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Il reato di cui sopra, ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.

Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Trattasi dell'ipotesi di reato che sussiste quando – fuori dai casi consentiti dalla legge – si installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione

delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

2. D. Lgs. 231/2001

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di

altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)

Sono stati inseriti alcuni commi all'art. 132 che consentono alle forze dell'ordine di “ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati”, fatto salvo l'obbligo di convalida da parte del Pubblico Ministero.

Con la Legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista inoltre la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-bis) e 3);
- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, co. 1);
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei

diritti dell'autore (artt. 64-quinquies e 64-sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102-bis e 102-ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-bis);

- se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-ter, lett. a, b, c, d e f);
- la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-ter, lett. e);
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo ad facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171-ter, lett. f-bis e h);
- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181-bis, co. 2) (art. 171-septies);
- la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies).

15.2 Principi di comportamento

OMISSIS

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA PESCARA GAS SPA CON SOCIO UNICO

1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS 231/2001.

Come è noto, il D. Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità che, seppur qualificata come amministrativa risulta essere sostanzialmente di natura penale, relativamente alle persone giuridiche, alle società ed alle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per taluni reati commessi dai propri amministratori e dipendenti nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in loro nome e per loro conto.

Il Legislatore ha previsto, però, un esonero da responsabilità se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Una maggiore specificazione delle attribuzioni dell'OdV è stata effettuata, come previsto dal Decreto, dalla Confindustria¹, che costituisce il punto di riferimento per lo sviluppo del Modello.

Compito primario dell'OdV è quello di verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curarne l'aggiornamento in relazione alle integrazioni che il Legislatore effettua sul Decreto e vigilare sulla sua corretta ed efficace applicazione. Oltre a ciò, l'OdV effettua analisi periodiche sulle singole componenti del Modello e fa sì che il flusso di informazioni provenienti da e verso l'OdV sia correttamente gestito ed osservato.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

¹ La Confindustria, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, da ultimo, nel marzo 2008.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA PESCARA GAS S.P.A.

2.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

OMISSIS

SISTEMA DISCIPLINARE

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 PESCARA GAS SPA CON SOCIO UNICO

1. Il Sistema Disciplinare di Pescara Gas S.p.A. Con socio unico

Il Sistema Disciplinare adottato da Pescara Gas consiste in una serie di precetti aventi natura interna all'azienda e finalizzati a sanzionare principalmente i comportamenti posti in essere in violazione al Modello da soggetti in posizione apicale, cioè a dire che abbiano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale oppure ancora potere di gestione e controllo dell'Ente; oltre a costoro, anche coloro i quali, sottoposti ad altrui direzione o controllo, operano comunque in nome e per conto di Pescara Gas. L'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico di coloro i quali si rendano responsabili delle violazioni anzidette, prescinde dall'instaurazione di eventuali procedimenti penali instaurati dalla Magistratura ed aventi ad oggetto la violazione della normativa prevista dal Decreto.

Il sistema sanzionatorio previsto nel presente documento, non preclude in alcun modo l'esercizio dei legittimi diritti spettanti ai lavoratori, quali ad esempio la possibilità di contestare od opporsi ai provvedimenti disciplinari azionati dalla Società secondo la normativa vigente.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato anche per via telematica a tutti i soggetti cui si riferisce, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita l'effettiva conoscenza da parte dei soggetti destinatari meglio specificati di seguito.

2. SOGGETTI DESTINATARI

- Amministratori, Sindaci e soggetti in posizione apicale

Le disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli adottati da Pescara Gas devono essere rispettati innanzitutto dai soggetti che rivestono posizione apicale all'interno dell'azienda. Sono infatti costoro che, ai sensi dell'art. 5, comma I, lett. A) del Decreto, *“rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”* o che *“esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo”* dell'Ente.

Attesa la definizione data dal Decreto, si possono annoverare tra i soggetti in posizione apicale della Pescara Gas, esclusivamente l'amministratore unico ed i sindaci.

- I dipendenti Pescara Gas

Oltre ai soggetti in posizione apicale, l'art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive che le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare siano applicate anche ai dipendenti che siano sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”. In tal senso, dunque, assume rilevanza la posizione giuridica rivestita da tutti coloro i quali siano legati alla Pescara Gas da un rapporto di lavoro di natura subordinata, indipendentemente dalle mansioni o categorie riconosciute a livello

aziendale o sindacale, di particolare importanza è la circostanza per cui rientrano in tale disciplina anche i Dipendenti cui vengano assegnati compiti inerenti funzioni legate alla salute e sicurezza sul lavoro (ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primi Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).

- Altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Oltre ai soggetti specificati nei paragrafi precedenti, il Sistema Disciplinare deve essere rispettato anche da soggetti differenti (c.d. “Destinatari”), i quali sono tenuti ad ogni modo all’osservanza dei precetti disposti nel Modello in virtù del rapporto funzionale che li lega alla Società, ovvero del rapporto di direzione e vigilanza cui sono sottoposti nei riguardi di un soggetto apicale, ovvero ancora dal fatto che operano direttamente od indirettamente per Pescara Gas.

Nell’alveo di tali figure professionali, debbono farsi rientrare tutti color i quali hanno un rapporto di lavoro con Pescara Gas non di natura subordinata (co.co.pro., consulenti esterni, lavoratori in somministrazione), collaboratori, agenti, professionisti esterni nominati in relazione ad obblighi scaturenti ex T.U. 81/2008, partner d’affari, fornitori.

3. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini della possibile irrogazione delle sanzioni di seguito previste, sono da considerarsi come lesive del Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche solo di natura colposa), poste in essere dai soggetti destinatari specificati in precedenza e che siano idonee a compromettere l’efficacia del Modello quale strumento idoneo alla prevenzione di condotte configgenti con la disciplina del Decreto.

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile in materia di proporzionalità delle sanzioni (art. 2106 c.c.) e nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), si riportano qui di seguito un elenco delle sanzioni applicabili ai dipendenti in relazione alla crescente gravità dell’infrazione commessa:

1. Mancato rispetto dei protocolli disciplinati nell’ambito delle attività “sensibili” identificabili attraverso le aree “a rischio” identificate nelle singole parti speciali, salva la configurabilità di una delle ipotesi di cui ai nr. Sub 2) e 3);
2. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione possa integrare il solo fatto di uno dei reati previsti dal Decreto;
3. Mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal decreto o comunque sussista la possibilità che sia contestata alla società la responsabilità ai sensi del decreto;

Con riferimento, invece, alle violazioni del T.U. 81/2008 recante la disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori:

4. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione comporti un concreto pericolo per l'integrità fisica di uno o più dipendenti, incluso l'autore della violazione e sempre che non ricorra una delle ipotesi di cui ai punti nn. 5), 6) e 7);
5. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un'effettiva lesione dell'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle ipotesi di cui ai punti nn. 6) e 7);
6. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un'effettiva lesione dell'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, qualificabile come grave ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 583, comma 1 c.p. e salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al successivo punto sub 7);
7. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini un'effettiva lesione dell'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, qualificabile come gravissima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 583, comma 1 c.p.
8. Mancato rispetto del Modello, qualora la violazione integri la fattispecie dell'omicidio colposo con violazione dell'art. 55 co. 2 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. LE SANZIONI

Di seguito verranno riportate le sanzioni irrogabili a fronte dell'integrazione di una delle condotte rilevanti individuate nel paragrafo precedente. L'eventuale irrogazione di tali sanzioni, come accennato, potrà avvenire sempre e solo nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza e comunque nel rispetto delle direttive contenute nel successivo paragrafo nonché di tutto quanto disposto dalla contrattazione collettiva, laddove rinvenibile.

Pertanto, verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

1. Gravità della condotta;
2. Tipologia della violazione compiuta;
3. Circostanze nelle quali si è verificata;
4. Modalità della condotta;

Qualora dovesse ritenersi di applicare un aggravamento della sanzione, si terranno in considerazione i seguenti elementi:

5. Eventuale commissione di diverse violazioni rientranti nel medesimo evento causale, nel qual caso verrà applicata la sanzione prevista per la commissione dell'evento ritenuto di maggiore gravità;

6. L'aver commesso la violazione con l'ausilio di una o più persone;

7. L'aver già posto in essere il fatto in precedenza (c.d. recidiva);

E' fatta salvo, nonostante l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente documento, il diritto della Pescara Gas ad agire per il risarcimento del danno eventualmente causato alla società da coloro i quali si dovessero rendere colpevoli delle violazioni del Modello.

a) Le Sanzioni per amministratori, Sindaci e soggetti in posizione apicale.

Di seguito l'elencazione delle sanzioni irrogabili agli Amministratori ed ai Sindaci:

- 1) richiamo scritto (per violazioni di cui ai nn. 1) e 5) del paragrafo 3);
- 2) diffida (per violazioni di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) del paragrafo 3);
- 3) decurtazione degli emolumenti (per violazioni di cui ai nn. 2), 3), 6) e 7) del paragrafo 3);
- 4) revoca dell'incarico (per violazioni di cui ai nn. 3), 4), 7) e 8) del paragrafo 3).

Nell'ipotesi in cui la sanzione dovesse essere irrogata ad un Amministratore legato alla società da rapporto di lavoro di natura subordinata, le sanzioni saranno quelle previste per i Dipendenti specificate nel prosieguo. In tal caso, qualora fosse comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, si dovrà provvedere anche alla revoca ed alla nuova nomina dell'Amministratore incaricato.

Le violazioni delle regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico commesse dai dirigenti apicali, dal Direttore Amministrativo e dai dirigenti con delega di funzioni ai sensi del d.lgs. 231/01, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono sanzionate come segue:

- Richiamo verbale (violazioni di cui ai nr 1) e 5) del par. 3);
- Richiamo scritto (violazioni di cui ai nr 1), 2), 5) e 6) del par. 3);
- Multa nella misura massima prevista dal CCNL applicabile (violazioni di cui ai nr 2) e 6) del par. 3);
- Sospensione dal servizio e dalla retribuzione (violazioni di cui ai nr. 3) e 7) del par. 3);
- Licenziamento con o senza preavviso (violazioni di cui ai nr. 3), 4), 7) e 8) del par. 3), a seconda se sia tale da consentire o meno la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro. Il Provvedimento è adottato dall'Amministratore Unico, sentito l'OdV ed informato il Socio Unico.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti della Società, o in apposita lettera sottoscritta per accettazione, sono espressamente indicati gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro riferite che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

b) Sanzioni per i Dipendenti.

Ai dipendenti sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono irrogabili le sanzioni previste dai CCNL dei settori di appartenenza, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell'infrazione. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Nello specifico, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- il rimprovero verbale o il richiamo scritto (qualora la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri lieve irregolarità. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione);
- la multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione (qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il provvedimento è adottato dall'Amministratore Unico, sentito l'OdV);
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 5 giorni (qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica altresì nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte nei punti precedenti. La sanzione è comminata dall'Amministratore Unico, sentito l'OdV);
- il licenziamento con preavviso (in caso di grave violazione del Codice o del Modello tale da configurare un notevole inadempimento);
- il licenziamento senza preavviso (qualora la violazione commessa sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con la Società e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro).

b) Le Sanzioni per i Destinatari.

La violazione, da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e *partner* commerciali o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice, ovvero l'eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

I contratti infatti devono prevedere l'applicazione di una penale ovvero una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello e del Codice, fatto salvo per la Società il diritto al risarcimento del danno nei riguardi di colui il quale ha materialmente commesso il fatto illecito.

In particolare:

nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 1), 2), 5) e 6) del Par. 3, sarà applicata la sanzione della Diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero della penale (convenzionalmente prevista nei contratti in misura del 10% del totale pattuito in favore dei Terzi), ovvero ancora della risoluzione del contratto, a seconda della gravità dell'infrazione commessa;

nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 3) e 7) del Par. 3, sarà applicata la sanzione della penale (convenzionalmente prevista nei contratti in misura del 10% del totale pattuito in favore dei Terzi) ovvero della risoluzione del contratto, a seconda della gravità dell'infrazione commessa;

nel caso di violazione delle prescrizioni di cui ai nr. 4) e 8) del Par. 3, sarà applicata la sanzione della risoluzione del contratto.

Qualora trattasi di violazioni commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere e servizi, le sanzioni saranno comminate nei riguardi del somministratore o dell'appaltatore.

Nelle clausole contrattuali che la Pescara Gas andrà a sottoscrivere con i terzi destinatari, saranno incluse le possibili irrogazioni di sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare.

5) MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nel presente paragrafo sono indicate tutte le procedure da seguire per addivenire all'irrogazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del Modello e del Codice, meglio precisate nel paragrafo n. 3.

La prima fase di fondamentale importanza consiste nella valutazione da parte dell'OdV dell'eventuale riscontro di violazioni al Modello che gli possano pervenire, sia attraverso l'attività di vigilanza e

verifica, sia attraverso segnalazioni esplicite od in forma anonima. Nel caso di segnalazioni in forma anonima, sarà l'OdV a valutare, dopo attenta analisi della fondatezza della notizia pervenuta, se trasmettere o meno i fatti a fini sanzionatori ovvero quali semplici violazioni alla normativa che non integrino ad ogni modo le fattispecie contemplate nel Decreto.

a) Nei riguardi di Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti in posizione apicale.

Qualora la violazione del Modello avvenga ad opera di un Amministratore che non abbia rapporto di lavoro di natura subordinata con l'Azienda, l'OdV trasmette al Socio unico una relazione nella quale è chiaramente dettagliata:

- La condotta posta in essere;
- Le prescrizioni del Modello che risultano violate;
- I dati identificativi del soggetto che ha commesso la violazione;
- Eventuali elementi probatori a riscontro dei fatti esposti in narrativa;
- Proposta di sanzione disciplinare ritenuta opportuna in relazione alla fattispecie verificatesi;

Il Socio Unico ha dieci giorni di tempo, dopo aver ricevuto la relazione da parte dell'OdV, per convocare dinanzi a sé il soggetto responsabile, con un preavviso di almeno venti giorni consecutivi anche non lavorativi e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione da parte dell'OdV.

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta, contenere la descrizione della condotta contestata e delle prescrizioni del Modello violate nonché l'avvertimento che l'interessato può far pervenire all'Assemblea eventuali memorie scritte in sua difesa fino a tre giorni prima ovvero difendersi verbalmente in sede di audizione.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dalla maggioranza dei membri dell'assemblea; alla convocazione deve essere invitato a partecipare anche l'OdV e questa si svolge mediante l'audizione obbligatoria dell'interessato, l'acquisizione di eventuali memorie a difesa e le indagini ritenute opportune in relazione al caso di specie.

Tutte le sanzioni che il socio unico ritiene opportuno irrogare devono essere adeguatamente motivate: nel caso di irrogazione di sanzione consistente nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dell'incarico, i soci sottoscrivono formalmente l'atto. La sanzione è formalmente comunicata al soggetto interessato ed all'OdV, per le opportune verifiche.

Qualora si tratti di un Amministratore legato alla società da un rapporto di lavoro di natura subordinata, ferma restando la procedura su innanzi descritta, quest'ultimo può promuovere, nel termine di venti giorni seguenti dalla comunicazione ufficiale della sanzione ricevuta, la costituzione

di una collegio arbitrale in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, con ciò sospendendo gli effetti della sanzione fino al pronunciamento del collegio.

b) Nei riguardi dei Dipendenti

La disciplina concernente l'irrogazione di sanzioni a carico dei Dipendenti o dirigenti non apicali è la medesima già descritta nelle sezioni precedenti, ad eccezione della sostituzione del socio unico con l'amministratore unico e fatta salva la possibilità di promuovere, nel termine di venti giorni seguenti dalla comunicazione ufficiale della sanzione ricevuta, la costituzione di una collegio arbitrale in ragione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, con ciò sospendendo gli effetti della sanzione fino al pronunciamento del collegio.

c) Nei riguardi dei Destinatari

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte dei Destinatari, l'OdV trasmette senza indugio all'amministratore unico ed al responsabile della gestione del rapporto contrattuale in oggetto, una relazione nella quale specificare:

- La condotta posta in essere;
- Le prescrizioni del Modello che risultano violate;
- I dati identificativi del soggetto che ha commesso la violazione;
- Eventuali elementi probatori a riscontro dei fatti esposti in narrativa;
- Proposta di sanzione disciplinare ritenuta opportuna in relazione alla fattispecie verificatesi;

Il responsabile del rapporto contrattuale, entro e non oltre giorni 10 dalla trasmissione del rapporto da parte dell'OdV, provvede a pronunciarsi in merito all'eventuale applicazione di una misura sanzionatoria e, nel caso di discostamento da quanto proposto dall'OdV, corredato da congrua motivazione.

E' lo stesso responsabile individuato in relazione al rapporto contrattuale considerato a comunicare formalmente all'interessato le determinazioni assunte; spetta all'OdV vigilare sull'esatta osservanza ed applicazione della sanzione.